



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 120 DEL 01/03/2017

AFFIDAMENTO INCARICO DI PORTAVOCE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA COMUNALE AL . SIG. DAVIDE VAROTTI AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 150/2000 - CIG Z371F9139E

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 05

SERVIZIO
UFFICIO CONTENZIOSO AFFARI LEGALI

DIRIGENTE RESPONSABILE
Santato Silvia

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

Premesso che:

- l'art. 7, comma 1, della legge 150 del 2000 prevede che "l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione".

- il comma 2 del medesimo articolo prevede l'attribuzione al portavoce di una "indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità";

- viste:

- la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 in cui si sottolinea che, a differenza dell'ufficio stampa e dei suoi compiti istituzionali, il portavoce, presente nelle amministrazioni complesse, sviluppa un'attività di relazione con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" delle amministrazioni stesse;
- la deliberazione n. 19/2015 emessa dalla Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato per la quale il conferimento dell'incarico di portavoce attribuito ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 150/2000, posto il legame fiduciario che lo connota, porta a porre il conferimento al di fuori del perimetro degli incarichi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.

Dato atto che questa Amministrazione con D.G. n. 162 del 17/11/2016 ha deliberato la costituzione di un ufficio di staff a supporto del Sindaco e della Giunta ai sensi dell'art. 90 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 9 del vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto che con la suddetta Deliberazione all'interno del costituendo ufficio di staff era individuata anche la figura del portavoce e le mansioni allo stesso assegnate;

Preso atto che, in ottemperanza a quanto determinato dal suddetto atto, è stato indetto un Avviso pubblico per l'individuazione del portavoce a termine del quale non si è proceduto ad alcuna nomina non avendo il Sindaco ravvisato in alcuno dei candidati le caratteristiche peculiari per l'espletamento del ruolo di portavoce;

Considerato che per la realizzazione degli obiettivi di questa Amministrazione, così come esplicitati nei documenti programmatici approvati con delibera C.C. n. 53 del

19/9/2016, si rende necessario comunque procedere all'individuazione della figura del Portavoce del Sindaco e della Giunta che si colloca all'interno di una cornice normativa più ampia (la legge n. 150 del 2000) che ha introdotto più in generale una disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni. La legge n. 150 del 2000 ha immesso nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria e strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione in ogni momento e settore della Pubblica Amministrazione, e distinguendone altresì la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative.

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 33 del 14/02/2017, con la quale la Giunta comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'affidamento dell'incarico di Portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale;

Preso atto che l'organo di vertice ha stabilito che l'individuazione del Portavoce è da effettuarsi sensi dell'art. 7 della L. 150/2000 tenuto conto che:

- la natura dell'incarico è di carattere esclusivamente fiduciaria, in quanto assicura la comunicazione politico-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dall'organo di vertice dell'ente pubblico e sviluppa un'attività di relazioni con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "pro tempore" dell'amministrazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle comunicazioni da fornire;

Rilevato, per tutte le motivazioni sopra richiamate, che il carattere fiduciario dell'incarico porta a porre il conferimento al di fuori del perimetro degli incarichi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 6 del D.lgs n. 165/2001;

Preso atto della nota prot 6905 del 22/02/2017 con la quale il Sindaco, stante il carattere fiduciario dell'Incarico individua nel Sig. Davide Varotti la figura che coniuga ad una elevata competenza professionale un rapporto di assoluta fiducia anche con i componenti della Giunta e i Consiglieri di riferimento;

Visto lo schema di contratto depositato agli atti della presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto quindi necessario affidare al Sig. Varotti Davide l'incarico di portavoce del Sindaco stipulando con il medesimo un contratto di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 2222 del Codice Civile, per la durata di anni uno decorrenti dalla stipula:

Dato atto che è stato acquisito dall' ANAC per presente affidamento il seguente codice CIG: Z371D9139E;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, il predetto incarico e i relativi dati verranno pubblicati sul sito istituzionale, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni riportate in narrativa, che si danno interamente riportate e trascritte, di:

- 1) di conferire secondo gli indirizzi della delibera di G.C. n. 33 del 14/02/2017 su indicazione del Sindaco con nota prot 6905/2017, al Sig. Davide Varotti P.I. 02631330418, l'incarico di portavoce del Sindaco e della Giunta comunale come previsto dall'art. 7 della L. 150/2000, in ragione della natura esclusivamente fiduciaria dell'incarico stesso;
- 2) di stabilire che la durata del in anni uno la durata dell'incarico e comunque prorogabile fino alla fine del mandato del Sindaco;
- 3) di stabilire che la misura dell'indennità da corrispondersi è pari complessivamente ad € 30.000 annui lordi ominicomprendivi;
- 4) di approvare lo schema di contratto depositato agli atti della presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 5) di dare atto che la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 D-lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
- 6) di imputare la spesa complessiva di € 30.000,00, relativa all'anno 2017, sul capitolo 440003 del bilancio di previsione 2017 – Piano dei Conti 1.03.02.01.008;
- 7) di trasmettere una copia della presente al legale incaricato che la sottoscriverà per accettazione delle condizioni riportate;
- 8) di individuare, nel Dirigente 5° Settore il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento di cui alla presente determinazione;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SINDACO

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 01/03/2017

Firmato

SANTATO SILVIA / INFOCERT SPA

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice

dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 2222 E
SEGUENTI CODICE CIVILE

OGGETTO: Incarico individuale di prestazione d'opera di natura professionale autonoma al fine di svolgere le funzioni portavoce ai sensi dell'art. 7 legge 150/2000;

L'anno 2017, il giorno _____ del mese di _____ in una sala del Comune di Cattolica.

Premesso:

che il Comune di Cattolica con dgc n. 33/2017 le linee di indirizzo per l'individuazione del portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale;

che il prestatore d'opera svolge la propria attività come libero prestatore d'opera e pertanto come titolare di polizza infortuni personale sollevando il Comune di Cattolica da ogni responsabilità in caso di infortunio sul lavoro imputabile al presente contratto;

Visto l'art. 1 del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252;

Articolo 1 – incarico e soggetti contraenti

Il Comune di Cattolica, Codice Fiscale/P.IVA n.00343840405 – nella persona del nato a il e residente in, via, la quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente Settore 5 del Comune di Cattolica con sede in Piazzale Roosevelt, 5 domiciliata per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di stipulare contratti che abbiano ad oggetto materie di competenza del Settore, ai sensi dell'art. 107 c. 3 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali T.U.E.L., e dell'art. 83 dello Statuto del Comune di Cattolica

CONFERISCE A

VAROTTI DAVIDE, nato a Novafeltria il 28/05/1968 e residente in Gradara Via Fanano n. 72 Codice Fiscale VRTDVD68E28F137F P.I. 026331330418 (di seguito denominato "incaricato") un incarico individuale di prestazione d'opera di natura professionale autonoma quale portavoce del Sindaco e della Giunta Comunale".

Articolo 2 – Condizioni Generali

- 1) Il Committente intende avvalersi delle prestazioni professionali dell'incaricato nell'espletamento delle funzioni di Portavoce del Sindaco e della Giunta comunale di Cattolica.
- 2) L'incaricato è titolare di Partita IVA;
- 3) L'incaricato si impegna ad eseguire personalmente le prestazioni oggetto del presente contratto.
- 4) Il committente provvede alla verifica dell'idoneità tecnico professionale dell'incaricato e fornisce allo stesso dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Articolo 3 – Oggetto del contratto

- 1) Con la stipula del presente contratto, l'incaricato si impegna svolgere le funzioni di portavoce del Sindaco e della Giunta comunale ai sensi dell'art. 7 Legge n. 150/2000 e ss.mm.ii. e precisamente :
 - curare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini e alla collettività e ad altri enti;
 - cura dell'informazione della sfera della decisioni politiche, quindi derivante dagli atti della Giunta e del Sindaco;
 - filtrare e controllare le richieste di incontro e/o interviste per il Sindaco e la Giunta comunale;
 - informare cittadini, gruppi e associazioni dello sviluppo di questioni che sono state poste al Sindaco come referente dell'Amministrazione Comunale;
 - gestire la comunicazione di crisi in caso di particolari emergenze;
 - collaborare all'organizzazione di incontri a carattere pubblico su specifici temi strategici individuati dal Sindaco e dalla Giunta;
 - collaborare in modo sinergico con tutta la struttura organizzativa, e in particolare con il servizio che cura la comunicazione verso i cittadini (Urp) e con la Segreteria del Sindaco;

- fungere da referente dell'Amministrazione con funzioni di coordinamento con le Associazioni di categoria, società e altre realtà attive sul territorio di Cattolica e comuni limitrofi, con lo scopo di creare sinergie finalizzate alla promozione ed allo sviluppo dell'immagine della città;
- preparazione testi di base per gli interventi del Sindaco in occasione di cerimonie e manifestazioni compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi;
- organizzazione di conferenze stampa sulle iniziative sui progetti più importanti avviati dal Sindaco e dalla Giunta comunale;
- l'incaricato si avvarrà di materiali e applicativi software (da concordare con l'Amministrazione Comunale);

Articolo 4 – Natura del contratto

- 1) L'incarico viene conferito ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del codice civile. Esso riveste natura strettamente professionale di lavoro autonomo, senza vincolo di subordinazione, di orario e di modalità, fatte salve le condizioni direttamente correlate alle funzioni da svolgere ed esclude, di conseguenza, ogni connotazione di lavoro subordinato, salvo il controllo diretto del Sindaco e dei componenti della Giunta comunale;
- 2) Le prestazioni di cui all'art. 3) sono svolte in piena autonomia organizzativa ed operativa dall'incaricato che decide tempi e modalità per il compimento dell'opera.
- 3) Rappresenta clausola essenziale dell'incarico lo svolgimento del servizio con la massima cura, rispettando gli obblighi imposti dalla legge 150/2000;

Articolo 5 – Modalità di esecuzione dell'incarico

- 1) Le prestazioni richieste nel presente contratto, in quanto contratto di opera intellettuale sono infungibili e rigorosamente personali. Al professionista incaricato, pertanto è fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in parte l'esecuzione delle prestazioni oggetto del disciplinare. Il professionista, nell'espletamento dell'incarico è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile, e di ogni altra norma vigente in materia correlata in materia all'oggetto dell'incarico con particolare riguardo alla legge 150/2000 e a ogni altra; l'incaricato si impegna a non esercitare nel periodo temporale per cui il presente

contratto viene stipulato è stipulato attività giornalistica nei settori radiotelevisivo , della stampa, delle relazioni pubbliche;

2) il professionista incaricato deve eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dal Sindaco;

3) l'incarico sarà svolto sotto la direzione del Sindaco e degli Assessori delegati, che si riservano in qualsiasi momento l'insindacabile facoltà di impartire istruzioni e direttive che il professionista, con la sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a rispettare. Il professionista incaricato è tenuto a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a richiesta del Sindaco e degli Assessori;

5) L'Amministrazione si impegna a fornire al professionista incaricato gli atti, i dati e le informazioni necessari ed attinenti allo svolgimento dell'incarico medesimo.

6) L'inosservanza di dette prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e può comportare la risoluzione del contratto.

Articolo 6 – Riservatezza e diritti sui materiali

Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'incaricato venisse a conoscenza.

L'incaricato espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Articolo 7 – Durata

1) La durata dell'incarico è fissata in anni 1 (uno) a decorrere dal momento della stipula del presente contratto, potrà essere prorogabile fino alla scadenza del mandato del Sindaco ma comunque non potrà avere durata oltre il mandato del Sindaco. E' escluso il rinnovo tacito.

Articolo 8 – Compenso

- 1) L'indennità prevista spettante all'incaricato per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto è stabilita ed accettata in complessivi € 2.500,00 lordi mensili, onnicomprensivi;
- 2) Il suddetto compenso è comprensivo di tutti gli oneri e di tutte le spese sostenute dall'incaricato per l'espletamento della prestazione;
- 3) Le spettanze del professionista saranno corrisposte mensilmente previa presentazione di regolare fattura e attestazione di regolare esecuzione dell'attività da parte del Sindaco, subordinatamente all'osservanza di quanto previsto dall'art. 5 del presente disciplinare.

Articolo 9 – Violazione delle norme contrattuali, risoluzione del contratto e penali

- 1) La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni – senza che questi possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolate al momento della risoluzione stessa.
- 2) Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato del Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'incaricato nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, o in ogni caso di grave inadempimento alle obbligazioni previste nello stesso atto, fatto salvo il diritto del Comune per il risarcimento di eventuali danni.
- 3) In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva comunque la facoltà di non procedere alla liquidazione dei compensi maturati sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.
- 4) L'incaricato risponde in proprio e risarcirà eventuali danni arrecati a terzi per sua colpa e/o negligenza a termini dell'art. 2043 c.c..

Articolo 10 – Recesso

- 1) Il Comune può recedere dal contratto in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse. In tal caso l'incaricato ha diritto di ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento.

Articolo 11 - Incompatibilità

- 1) L'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità prevista al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.
- 2) L'incaricato dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti d'interesse con il committente e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.
- 3) L'incaricato dichiara di aver ricevuto e di essere a conoscenza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti ex dpr 62/2012 e del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Cattolica;

Articolo 12 – Registrazione

- 1) Le parti dichiarano che il presente atto assolve l'imposta sul valore aggiunto e pertanto richiederanno l'eventuale registrazione solo in caso d'uso a norma dell'art. 10 parte II° della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Articolo 13 – Spese contrattuali

- 1) Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'incaricato.

Articolo 14 – Foro competente

- 1) Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere per la concreta attuazione del presente contratto si intende riconosciuta la competenza del Foro di Rimini.

Cattolica, lì.....

Per il Comune di Cattolica
Il Dirigente del Settore

L'incaricato
Davide Varotti

.....

.....

Per accettazione, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile, delle clausole vessatorie stabilite agli artt.:

- art. 9 violazione delle norme contrattuali, risoluzione del contratto e penalità
- art. 13 spese contrattuali
- art. 14 foro competente

L'INCARICATO

.....